

## **TI\_GERICHTE 52.2022.249 vom 13. Juli 2022**

TI Tribunale d'appello, 2022-07-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2022.249](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2022.249)

FR: TI\_GERICHTE 52.2022.249 du 13 juillet 2022

IT: TI\_GERICHTE 52.2022.249 del 13 luglio 2022

### **Regeste**

Notifica di decisioni

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

con un ricorso, oggetto di separato giudizio (incarto del Consiglio di Stato n. PUB.2020.70).

#### **E. 1.1**

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100). La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente toccato dalla decisione impugnata e parte del procedimento di prima istanza (art. 209 lett. b LOC), nonché la tempestività del gravame (art. 68 cpv. 1 LPAm), sono certe.

#### **E. 1.2**

Il Municipio di CO 1, in sede di risposta, eccepisce l'irricevibilità del ricorso per carenze riferite alla motivazione e alla forma dello stesso. Esso ritiene che, oltre ai toni palesemente sconvenienti, il gravame manchi di argomentazioni pertinenti alla fattispecie giuridica in esame; le critiche mosse infatti riguarderebbero delle persone fisiche (segnatamente alcuni funzionari del Comune di \_\_\_\_\_) ed il loro operato, piuttosto che la risoluzione governativa impugnata. Ora, giusta l'art. 70 cpv. 1 LPAm, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova richiesti e la firma del ricorrente o del suo patrocinatore; inoltre devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. In concreto, atteso che la giurisprudenza non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivare un gravame, soprattutto se questo è redatto - come in specie - da una persona sprovvista di conoscenze giuridiche (cfr. STA 52.2017.231 del 21 agosto 2017, 52.2014.87 del 31 marzo 2014; Ruth Herzog/Michel Daum, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 2020, II ed., ad art. 32, n. 15; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berna 2015, pag. 551; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II ed. Cadenazzo 2002, n. 1238 seg.), va considerato che, seppur in modo non sempre chiaro e lineare, si comprende che con il proprio ricorso l'insorgente contesta la risoluzione governativa laddove questa conferma che la decisione del 12 luglio 2019 gli era stata validamente notificata ed ha acquisito forza di cosa giudicata non essendo stata contestata tempestivamente. Se tali censure siano fondate o meno è questione che attiene al merito della vertenza e sarà pertanto trattata in seguito. L'Autorità comunale non può essere seguita laddove sostiene che tali argomenti non sono giuridicamente pertinenti e dovrebbero pertanto comportare l'inammissibilità del ricorso. Vero comunque è che in questa sede l'oggetto della lite verte unicamente sulla questione di sapere se è a torto o a ragione che il

Governo cantonale ha considerato irricevibile, poiché tardiva, la suddetta impugnativa. Nella misura in cui l'insorgente solleva ora anche delle critiche riferite al merito della decisione di domiciliazione pronunciata dal Municipio di CO 1 (segnatamente gli accertamenti esperiti dall'Autorità comunale e meglio i controlli di Polizia, le informazioni raccolte dai vicini e i consumi di elettricità), le stesse appaiono improponibili; infatti respingendo in ordine il suo ricorso, l'Esecutivo cantonale non si è neppure chinato sul merito della controversia. Lo stesso dicasi delle critiche sprovviste di qualsiasi portata giuridica rivolte a terzi che nulla hanno a che vedere con la vicenda che non saranno, né possono, essere evase dal Tribunale cantonale amministrativo. Relativamente al testo dell'impugnativa, dai toni alquanto deprecabili, questo denota in realtà una certa animosità del ricorrente nei confronti di non meglio identificati funzionari del Comune di \_\_\_\_\_, circostanza che pare almeno in parte precedente alla vicenda qui in esame (cfr. lettera del 3 novembre 2019 del ricorrente al Comune di \_\_\_\_\_, di cui al doc. AB allegato al ricorso del 12 febbraio 2020 al Consiglio di Stato, in cui l'insorgente sostiene di aver lasciato il Canton Ticino nel 2014 proprio a causa del comportamento di molti funzionari). Premesso che in caso di istanze e ricorsi illeggibili o sconvenienti, all'interessato va in linea di principio fissato un termine perentorio per rifarli (art. 122 cpv. 1 LPAm), questa Corte non ha ritenuto di procedere in tal senso, convinta invero che ciò non avrebbe portato alcun concreto beneficio. Nonostante i termini utilizzati dall'insorgente, forti, poco rispettosi, inadatti al contesto e che non facilitano certo la lettura del ricorso, il quale ad ogni modo risulta alquanto confuso e a tratti finanche contraddittorio, l'impugnativa può essere in definitiva ammessa in ordine e il giudizio reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm).

### **E. 1.3**

Si rileva poi che il ricorrente, che invero critica puntualmente la sentenza governativa solo laddove espone i fatti (e nemmeno interamente), non si confronta minimamente con la questione relativa alla reiezione della sua istanza di restituzione del termine. Riservate alcune considerazioni che saranno esposte in seguito a titolo meramente abbondanziale, il presente ricorso è dunque diretto unicamente contro la decisione di irricevibilità pronunciata dall'esecutivo cantonale.

### **E. 1.4**

Infine, come correttamente indicato dal Consiglio di Stato (consid. Q e 2 della decisione impugnata), l'insorgente non ha agito e non agisce ora per conto della moglie, la quale ha anch'essa contestato l'analogo provvedimento adottato nei suoi confronti dal Municipio di CO

### **E. 2**

La tassa di giustizia di complessivi fr. 2'000.- è posta a carico del ricorrente, dedotto l'importo già versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali (fr. 1'200.-). Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: . Per il Tribunale cantonale amministrativo Il  
presidente  
La vicecancelliera

### **E. 2.1**

Come già rilevato sopra (consid. 1.2), il quesito che qui ci occupa porta sul fatto di sapere se il Consiglio di Stato abbia correttamente valutato la notifica della decisione municipale del 12 luglio 2019 e, in caso affermativo, se l'insorgente l'abbia tempestivamente contestata. Il ricorrente sostiene che né la suddetta decisione né tutti gli altri scritti inviati dal Municipio di CO 1 (o da suoi uffici), gli sarebbero stati correttamente intimati poiché non inviati al suo domicilio civile a S\_\_\_\_\_, come imperativamente previsto dall'art. 11 cpv. 1 LPAm. Aggiunge che anche nell'ambito di una procedura di determinazione (d'ufficio) del domicilio civile, la corrispondenza deve essere spedita all'indirizzo del domicilio civile in vigore in quel momento, ragione per cui nel caso di specie il Municipio non poteva far capo ad altri recapiti quali l'appartamento in Via \_\_\_\_\_ - che egli definisce casa di vacanza - o il luogo di lavoro a T\_\_\_\_\_. Rimprovera poi all'Amministrazione comunale di \_\_\_\_\_ di avergli spedito appositamente i suoi scritti presso il suo appartamento di L\_\_\_\_\_, dove fino a fine 2019 vi era la sede della M\_\_\_\_\_ SA, allo scopo di attestare la sua presenza sul territorio. Eccepisce poi di non avere mai preso visione del reale contenuto degli scritti notificatigli nel settembre 2019 sia presso la sede della sua ditta a T\_\_\_\_\_ da parte della Polizia comunale di \_\_\_\_\_, sia presso il suo recapito a S\_\_\_\_\_ in quanto i medesimi indicavano quali destinatari entrambi i coniugi \_\_\_\_\_ con l'indirizzo, a suo dire errato, di via \_\_\_\_\_. Sostiene che, a seguito della separazione consensuale dalla moglie avvenuta a fine luglio 2019, egli non poteva consultare documenti che la riguardavano per cui si è rifiutato di accettare la notifica da parte della Polizia comunale e ha distrutto il contenuto della lettera raccomandata ritirata il 21 settembre 2019 a S\_\_\_\_\_.

## **E. 2.2**

Per evidenti ragioni relative alle garanzie di uno Stato di diritto e nel rispetto del diritto di essere sentito, la notifica delle decisioni ha come obiettivo quello di assicurare alle persone abilitate a ricorrere una conoscenza effettiva dei provvedimenti adottati nei loro confronti. In altri termini, le decisioni devono essere notificate alle parti affinché possano essere a loro opponibili (cfr. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Zurigo 2018, II ed., n. 1565; Bovay, op. cit., pag. 373; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, III ed., Berna 2011, pag. 352). I termini per impugnare una decisione amministrativa, nel caso in esame 30 giorni come prevedono l'art. 213 cpv. 2 LOC e art. 68 cpv. 1 LPAm, iniziano a decorrere pertanto nel momento in cui la stessa è stata correttamente intimata al suo destinatario o ad altra persona legittimata alla ricezione, secondo le modalità previste dal diritto processuale cantonale; giusta l'art. 68 cpv. 1 LPAm, inoltre, in caso di assenza di notifica, il termine parte dalla conoscenza della decisione impugnata. Tale norma esprime la regola generale per cui una notifica irregolare di una decisione non può cagionare alle parti alcun pregiudizio (cfr. art. 20 LPAm). Per giurisprudenza, l'interessato non può tuttavia differire a piacimento l'inizio del decorso del termine: secondo le regole della buona fede e il principio della sicurezza del diritto è infatti tenuto a farsi parte diligente e informarsi su esistenza e contenuto di una decisione non appena ne sospetti l'esistenza, pena l'irricevibilità per tardività di un eventuale rimedio di diritto (cfr. DTF 139 IV 228 consid. 1.3; STF 1C\_14/2020 del 4 maggio 2020 consid. 4.3.2; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 26 e n. 1 ad art. 46). In questo senso, secondo la giurisprudenza relativa all'intimazione di decisioni in bucalettere o in casella postale - richiamata in concreto dal Municipio di CO 1 e almeno in parte codificata nell'art. 17 cpv. 4 lett. a LPAm - un invio raccomandato che non ha potuto essere consegnato è invece considerato notificato il settimo giorno dopo il primo tentativo di

consegna infruttuoso, sempre che nell'occasione sia stato emesso il relativo invito di ritiro e nella misura in cui il destinatario doveva prevedere di ricevere un atto da parte di un'autorità (cosiddetta "Zustellung"), ciò che sostanzialmente si verifica quando è pendente un procedimento (DTF 138 III 225 consid. 3.1, 130 III 396 consid. 1.2.3; STF 2C\_102/2016 del 5 febbraio 2016 consid. 3.1 e 2C\_832/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 4.3.2). Sempre in virtù del principio di buona fede, applicabile tanto all'autorità quanto agli amministrati, l'intimazione attraverso un usciere o agente di Polizia (art. 17 cpv. 2 lett. b LPAm) comporta che la notifica risulta valida anche se l'interessato impedisce o rifiuta la consegna ( messaggio del Consiglio di Stato n. 6645 del 23 maggio 2012 sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, punto 4.1; Borghi/ Corti , op. cit., n. 3b ad art. 14 ). Ora, contrariamente all'opinione del ricorrente, l'art. 11 cpv. 1 LPAm impone alle parti che presentano conclusioni in un procedimento di fornire un recapito che non deve necessariamente essere il domicilio civile, di modo che l'autorità possa eseguire le necessarie notifiche (cfr. messaggio del Consiglio di Stato n. 6645 del 23 maggio 2012 sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, punto 2.1). Si tratta, in sostanza, di indicare all'autorità il luogo in cui essa potrà reperire efficacemente l'interessato. Seppur vero che, quantomeno per la maggioranza delle persone, il domicilio civile è il luogo in cui l'interessato è principalmente rintracciabile, poiché esso - in linea di principio - intrattiene con tale posto un legame di una certa intensità, la LPAm non impedisce all'autorità di far capo ad altri indirizzi, tant'è che l'amministrato stesso può fissare un diverso recapito, rispettivamente l'autorità può, se lo ritiene opportuno, procedere con altri metodi di notifica, segnatamente per il tramite di un usciere o di un agente di Polizia (cantonale e comunale) che raggiungerà personalmente l'amministrato, non per forza al suo domicilio civile, o mediante pubblicazione se ne sono date le condizioni (cfr. art. 11 cpv. 1, art. 17 cpv. 2 e art. 19 LPAm).

### **E. 2.3**

Tornando al caso in esame, per quanto concerne il primo tentativo di notifica della decisione del 12 luglio 2019, mediante invio raccomandato (non ritirato) all'indirizzo di Via \_\_\_\_\_, si deve convenire con l'Esecutivo cantonale che la sua intimazione non può dirsi validamente avvenuta. Seppur vero che l'insorgente sapeva che l'UCA l'aveva a più riprese contattato per questioni riferite al suo domicilio civile (cfr., ad esempio, lettera del 2 ottobre 2017 del ricorrente all'UCA, di cui al doc. H), resta il fatto che detto recapito non corrispondeva (quantomeno ancora) al domicilio civile del ricorrente e, soprattutto, quest'ultimo aveva a più riprese indicato all'Autorità comunale di inviargli la corrispondenza a S \_\_\_\_\_, in linea con quanto previsto dall'art. 11 cpv. 1 LPAm. Questa Corte ritiene per contro che la decisione dell'Esecutivo comunale sia stata validamente notificata all'insorgente il 9 settembre 2019 quando egli ha rifiutato per iscritto (cfr. doc. 15) di prendere in consegna la lettera che l'agente di Polizia comunale ha tentato di consegnargli presso il suo luogo di lavoro a T \_\_\_\_\_ (art. 17 cpv. 4 lett. b LPAm). Premesso che gli agenti di Polizia comunale possono notificare gli atti ufficiali anche sul territorio di un altro Comune ticinese (cfr. legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 16 marzo 2011 [LCPol; RL 563.100] e relativo regolamento con gli allegati) e che l'art. 17 cpv. 2 LPAm permette all'autorità di utilizzare questa forma di notificazione se lo ritiene opportuno, senza per forza procedere prima con altri metodi, l'amministrato che rifiuta la consegna di un atto ufficiale che lo concerne da parte di un rappresentante dell'Autorità, sia esso un usciere o un poliziotto, non agisce secondo le regole della buona fede, per cui deve sopportare le conseguenze di questo suo

comportamento. A fronte del fatto che il Municipio di CO 1 stava tentando di fargli pervenire una decisione che lo riguardava direttamente, egli aveva il dovere di accettare la sua notifica e di verificare il contenuto della stessa, così da poter prendere conoscenza del contenuto del medesimo per poterlo, se del caso, contestare con piena cognizione di causa. Nulla muta a questo proposito che tale atto fosse indirizzato anche a sua moglie. Ne discende dunque che, alla luce di quanto precede, il termine per ricorrere contro la decisione del 12 luglio 2019 del Municipio di CO 1 ha iniziato a decorrere il 10 settembre 2019, vale a dire il giorno seguente, ed è giunto a scadenza il 9 ottobre 2019. Durante questo lasso di tempo il ricorrente ha inviato al Municipio di CO 1 due scritti, datati 20 e 24 settembre 2019. In queste due lettere egli si è limitato a diffidare l'Autorità comunale dall'inviargli corrispondenza riguardante anche sua moglie, criticando il tentativo del Municipio di notificargli un atto tramite un agente di polizia presso la sede della sua ditta. Gli stessi non contengono all'evidenza nessuna censura riferita alla questione della determinazione del suo domicilio, per cui è a giusto titolo che le precedenti istanze non hanno attribuito agli stessi carattere ricorsuale. Ne consegue che la decisione di domiciliazione del 12 luglio 2019 non è stata tempestivamente impugnata ed è quindi cresciuta in giudicato tempestivamente. Alla medesima conclusione si dovrebbe pervenire anche qualora si volesse considerare determinante per il calcolo dei termini ricorsuali la data del 21 settembre 2019, giorno in cui la raccomandata contenente la decisione di domiciliazione del Municipio di CO 1 è stata ritirata presso l'ufficio postale di S\_\_\_\_\_ dal momento che prima del 12 febbraio 2020 il ricorrente non ha inoltrato nessuno scritto che potesse essere considerato alla stregua di un gravame. Il giudizio impugnato merita dunque piena tutela laddove dichiara irricevibile, poiché tardivo, il ricorso di RI 1 avverso la suddetta risoluzione municipale, escludendo nel contempo che l'autorità di prime cure sia incorsa in un diniego di giustizia 3. 3.1. A titolo abbondanziale va ancora aggiunto che la restituzione in intero dei termini è un rimedio eccezionale, volto ad eliminare le conseguenze preclusive derivanti dall'omissione di atti processuali. Essa mira a evitare che da un'omissione processuale incolpevole derivino conseguenze eccessive, non giustificate dall'esigenza di assicurare un ordinato svolgimento del processo (Borghi/Corti, op.cit., n. 1 seg. ad art. 12). Il rimedio incide profondamente sulla sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei suoi presupposti seguendo criteri restrittivi (STF 2C\_747/2011 del 26 settembre 2011, consid. 2.2). Giusta l'art. 15 cpv. 1 LPAm, la parte, rispettivamente il suo rappresentante, che intende prevalersene deve dunque dimostrare di essere esente da qualsiasi colpa e che non avrebbe potuto agire tempestivamente nemmeno dando prova di un comportamento scrupoloso; a questa valutazione si applica un metro rigoroso e oggettivo (cfr. ancora di recente, STF 2F\_17/2014 del 19 settembre 2014 consid. 2.2.1 con rinvii; Patricia Egli in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar VwVG, Zurigo/Basilea/ Ginevra 2016, n. 4 ad art. 24). 3.2. Nel caso in esame, il ricorrente non era impossibilitato ad agire e nemmeno lo sostiene. Egli ha semplicemente ritenuto - a torto - di avere dei motivi per poter rifiutare la notifica della decisione municipale che lo concerneva e che ciò avrebbe impedito la decorrenza di termini per impugnare la medesima. La decisione con cui il Consiglio di Stato ha respinto la sua istanza di restituzione del termine ricorsuale non presta dunque il fianco ad alcuna critica. 4. 4.1. Visto quanto precede, il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto e la decisione impugnata confermata. 4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia, commisurata in base al dispendio occasionato dall'impugnativa, è posta a carico del ricorrente, in quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAm). Non si assegnano ripetibili al Comune di

\_\_\_\_\_, che non ne ha fatto richiesta e non è patrocinato da un legale (art. 49 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto .

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.